

Mercoledì 13 aprile 2005

P6\_TA(2005)0125

### **Commercializzazione e utilizzo del toluene e del triclorobenzene \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (COM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0320) <sup>(1)</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2004),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0005/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

**P6\_TC1-COD(2004)0111**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 aprile 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

*previa consultazione del Comitato delle regioni,*

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dal toluene e dal triclorobenzene (TCB) sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(3)</sup>. La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre tali rischi e il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha confermato questa conclusione.

<sup>(1)</sup> GU C ...

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 aprile 2005.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Mercoledì 13 aprile 2005

- (2) La raccomandazione 2004/394/CE della Commissione del 29 aprile 2004 relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, tricolorobenzene<sup>(1)</sup>, adottata nel quadro del regolamento (CEE) 793/93, ha proposto una strategia per ridurre i rischi derivanti dal toluene e dal TCB sostenendo l'opportunità di restrizioni destinate a limitare i rischi che derivano da alcuni utilizzi di questi prodotti chimici.
- (3) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo del toluene e del TCB.
- (4) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(2)</sup>.
- (5) L'obiettivo della presente direttiva è introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda il toluene e il TCB, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, come imposto dall'articolo 95 del trattato.
- (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(3)</sup> e le direttive particolari su di essa basate, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)<sup>(4)</sup> e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>(5)</sup>.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il ...<sup>(\*)</sup>, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal ...<sup>(\*\*)</sup>.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 30.4.2004, pag. 75. Rettifica: GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).

<sup>(3)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica: GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

<sup>(\*)</sup> Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>(\*\*)</sup> Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 13 aprile 2005

### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

### ALLEGATO

I seguenti punti [XX] e [XX] sono aggiunti nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

[XX]. Toluene Numero CAS 108-88-3	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa per tutti gli usi, eccetto come prodotto intermedio.
[XX]. Triclorobenzene Numero CAS 120-82-1	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa per tutti gli usi, eccetto: — come prodotto intermedio <b>di sintesi, o</b> — <b>come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o</b> — <b>nella fabbricazione dell'1,3,5 — trinitro — 2,4,6 — triaminobenzene (TATB).</b>

P6\_TA(2005)0126

## Strategia politica annuale della Commissione per il 2006

### Risoluzione del Parlamento europeo sul bilancio 2006: la strategia politica annuale della Commissione (SPA) (2004/2270(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia politica annuale per il 2006 (COM(2005)0073),
- visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>,
- visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
- visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti per parere (A6-0071/2005),

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).